



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PALERMO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUCALO	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NONNO	GIACOMO MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LO MANTO	VINCENZA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1430/15  
depositato il 13/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY301B702290/2014 IRPEF-ALTRO 2009  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY301B702290/2014 IRAP 2009  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
PISANO SALVATORE  
RAG.  
VIA FRANCESCO CRISPI N.336 93012 GELA CL

[www.commercialista-telematico.com](http://www.commercialista-telematico.com)

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1430/15

UDIENZA DEL

18/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

5761/15

PRONUNCIATA IL:

18/09/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

19/10/2015

Il Segretario  
Anna M. Terranova



*[Handwritten signature]*

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 13-18/03/2015 all'Agenzia delle Entrate, il sig.

impugnava l'avviso di accertamento n. TY301B702290/2014 per l'anno 2009, notificato il 14/10/2014, con il quale l'Ufficio aveva contestato: a) un reddito d'impresa di euro 276.038,00 a fronte di quello dichiarato di euro 28.188,00 da valere a fini IRPEF e della relativa addizionale; b) un valore della produzione netta imponibile di euro 294.507,00 a fronte di quello dichiarato di euro 37.157,00 a fini IRAP; c) un'imposta IVA dovuta di euro 49.477,00 con riferimento agli imponibili omissi; d) un maggior contributo previdenziale dovuto di euro 8.313,00.

Premesso di avere inoltrato senza esito, con lettera raccomandata del 12/12/2014 ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in data 19/12/2014, istanza di accertamento con adesione, il ricorrente formulava due gruppi di censure avverso l'avviso di accertamento, contestando, da un lato, A1) il difetto di regolare notificazione dello stesso, A2) il difetto di legittimazione del funzionario sottoscrittore, A3) la mancata allegazione all'atto impugnato del PVC al quale lo stesso faceva riferimento, A4) la mancata attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, A5) la mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta dal contribuente nella fase di accertamento per adesione; dall'altro, B) plurime violazioni di legge concernenti l'attività accertativa dei militari della Guardia di Finanza. Nel merito, il contribuente: C1) contestava (genericamente) la fondatezza della pretesa creditoria dell'Erario, C2) osservava che alcuni costi erano stati ritenuti indeducibili sulla base di un'erronea interpretazione del concetto della loro inerenza all'attività di impresa; C3) rilevava la duplicazione di alcune fatture; C4) rilevava l'inesattezza dei maggiori ricavi da vendite indicati dai militari nel PVC; C5) contestava, in via subordinata, la nullità dell'irrogazione delle sanzioni in quanto prive di specifica motivazione.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dello stesso.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva l'integrale il rigetto, ivi compresa l'istanza di sospensione, per i motivi meglio dedotti nella memoria difensiva.

All'udienza del 18/09/2015 entrambe le parti insistevano nelle rispettive difese, facendo il ricorrente rilevare, in particolare, che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato alcun atto di delega in favore della dott.ssa **Giovanna Badagliacca**, che aveva firmato l'avviso di accertamento su delega del Direttore Provinciale dott. **Domenico Lodato**.

Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento al motivo sopra indicato *sub* A2, che risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori rilievi.

Dalla memoria difensiva di parte convenuta si evince la produzione in giudizio

dell'atto di delega sopra indicato, atto menzionato sia nel contesto della memoria, sia in calce alla stessa tra gli atti prodotti.

Tuttavia, al momento del deposito della memoria difensiva, come risulta dall'attestazione della Cancelleria del 27/08/2015, risultano depositati solo tre degli atti di cui all'elenco indicato da parte convenuta in memoria e, tra questi, non risulta il deposito dell'atto di delega.

Orbene, deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento della S.C., l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 18758 del 2014; Cass. n. 17044 del 2013). Peraltro, poiché la provenienza di un atto dall'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (Cass. n. 220 del 2014; si veda anche Cass. n. 874 del 2009), in caso di sottoscrizione di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio, occorre una rituale contestazione del ricorrente in ordine alla sussistenza della delega, perché possa essere infirmata l'effettiva provenienza dell'atto; in tal caso, grava sull'Ufficio l'onere di provare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio (Cass. n. 18758 del 2014). E, poiché trattasi di un atto che non attinge alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 17044 del 2013), la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni, cosicché non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori (Cass. n. 14942 del 2013).

Applicando i sopraesposti principi al caso di specie, non è dubbio che debba concludersi per la nullità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, non avendo l'Agenzia delle Entrate provato la delega di funzioni da parte del Direttore Provinciale alla dott.ssa **Badagliuca**, così come suo specifico onere processuale a seguito dello specifico rilievo di parte ricorrente.

L'annullamento per vizi solo formali dell'avviso di accertamento implica che questa Commissione non deve entrare nel merito delle pretese dell'Amministrazione finanziaria; con la conseguenza che è irrilevante ogni possibile questione di giurisdizione relativa ai maggiori contributi INPS richiesti con il medesimo avviso. Invero, *«Il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia*

A

*rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli* (Cass. S.U. n. 8 del 1993).

La peculiarità delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**


La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie e compensa le spese.

Così deciso in Palermo il 18/09/2015.

Il Giudice est.

(dot. Giacomo Maria Nonno)



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Il Presidente  
(avv. Filippo Bucalo)

